

*Seminario Internazionale "Cyber Diplomacy" – Caserta 7 dicembre 2018*

***Prof.ssa Annachiara Rotondo - Abstract***

In un'accezione generica la diplomazia può essere intesa come l'arte di trattare affari di politica internazionale e mantenere le normali relazioni con gli altri soggetti internazionali per conto dello Stato. Per il diritto internazionale, invece, essa corrisponde specificamente all'insieme di attività svolte da quel complesso di organi (agenti diplomatici, capi di Stato o ministri degli affari esteri) per mezzo dei quali lo Stato instaura e mantiene i suoi rapporti internazionali con gli altri soggetti della Comunità internazionale e cui il diritto internazionale dedica una disciplina *ad hoc*, che trova il suo fondamento nel diritto consuetudinario codificato nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

Tuttavia, tale disciplina si è sviluppata in un'epoca ed in un contesto rispetto ai quali le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione (da ora ICT) non esistevano. Pertanto, parlare di "cyber diplomazia" nel diritto internazionale non può che limitarsi ad un'analisi di quelle disposizioni della Convenzione summenzionata che sembrano rilevare, anche solo in termini problematici, allorquando l'attività diplomatica sia interessata, ovvero minacciata, dall'uso delle ICT. In particolare, sono 6 le disposizioni che assumo un immediato rilievo nell'ambito di una riflessione sulle implicazioni che le ICT hanno sulla diplomazia contemporanea e cioè gli artt. 3, 22, 24, 26, 27 e 30 della Convenzione.

Con riferimento all'art. 3 l'attenzione ricade sul paragrafo d, secondo il quale tra le funzioni di una missione diplomatica vi è quella di "informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell'evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante". Leggendo questo paragrafo in combinato disposto con l'art. 41 della Convenzione secondo cui "tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute a non immischiarsi negli affari interni dello Stato accreditatario" si evince che la liceità dell'attività di informarsi circa le condizioni e le evoluzioni degli avvenimenti nello Stato accreditatario risiede nel rispetto di un antico divieto sancito dal diritto internazionale che è il divieto di ingerenza negli affari interni di uno Stato. Ebbene, se la missione si avvale delle ICT per lo svolgimento delle funzioni previste art. 3 ci si chiede in che misura le indagini via ICT rientrino, o meno, nella soglia del limite imposto dal divieto di ingerenza, ovvero quali attività informatiche possano configurare una violazione di tale divieto.

Proseguendo gli artt. 22 e 30 rilevano altresì in quanto dedicati all'inviolabilità dei locali della missione e della dimora privata dell'agente diplomatico: entrambi suscettibili di ospitare infrastrutture o tecnologie dell'informazione.

L'art. 24, invece, viene in rilievo in quanto dedicato all'inviolabilità dei documenti della missione diplomatica, in particolare degli archivi in ogni tempo e ovunque essi si trovino e, quindi, anche nel caso in cui tali documenti siano archiviati in computer, memorie USB, o nel *cloud*.

Ancora, l'art. 27 dedicato alla libertà di comunicazione della missione è, certamente, il focus principale della riflessione sulle implicazioni delle ICT rispetto alla diplomazia contemporanea ponendo, tra l'altro, diversi problemi tra cui quello consistente nella mediazione che lo Stato accreditatario deve operare tra l'esigenza di garantire tale libertà e le obiettive difficoltà che esso incontra nel monitorare il ciberspazio a tale scopo.

Da ultimo un'analisi sulla "cyber diplomacy" non può evitare di coinvolgere l'articolo 26 della Convenzione secondo cui lo Stato accreditatario deve assicurare "a tutti i membri della missione la

*libertà di muoversi e viaggiare sul suo territorio, con riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone cui l'accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale",* ove si consideri che il ciberspazio è diventato una estensione naturale dello spazio terrestre e che, pertanto, lo Stato accreditatario deve impegnarsi a garantire alla missione diplomatica la libertà di movimento anche al suo interno.